

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 11 agosto 1937 - ANNO XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45	Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento. Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	72	45	31.50	
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 3021

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. 1333.
Approvazione degli Accordi di carattere economico stipulati fra l'Italia e la Germania il 14 maggio 1937-XV in Monaco di Baviera Pag. 3022

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1937-XV, n. 1334.
Concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio Pag. 3024

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. 1335.
Istituzione di un Centro nazionale di studi Leopardiani, con sede in Recanati Pag. 3024

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1336.
Istituzione di un Centro di studi di filologia italiana presso la Reale Accademia della Crusca, con sede in Firenze . Pag. 3025

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1337.
Autorizzazione alla Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Regina Elena » di Milano ad accettare una donazione Pag. 3025

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1338.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Vittorio Veneto » di Palermo Pag. 3025

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1339.
Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione fatta allo Stato Pag. 3026

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1340.
Autorizzazione alla Casa Umberto I per veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate ad accettare un legato. Pag. 3026

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV.
Nomina del sig. cav. dott. ing. Giuseppe De Rogatis a vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari per la provincia di Bari Pag. 3028

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV.
Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Piacenza Pag. 3026

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'educazione nazionale: R. decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 1113, relativo all'istituzione di borse di studio presso la Regia università di Roma e presso il Regio politecnico di Torino a favore di studenti che si specializzano nelle discipline minerarie e geologiche Pag. 3043

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 3043
Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Rogliano (Cosenza), in liquidazione. Pag. 3043

CONCORSI

Ministero dell'interno:
Programma di esame per le infermiere sprovviste di titolo di studio da ammettersi al secondo anno di corso presso una scuola-convitto per infermiere professionali Pag. 3043
Sessione straordinaria di esami per l'ammissione delle infermiere volontarie della C.R.I. alle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici Pag. 3044
Ministero della guerra: Proroga dei termini del concorso per l'ammissione di allievi alle Regie Accademie militari di Modena e Torino per l'anno scolastico 1937-38 Pag. 3044

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 3 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1937-XV, registro 19 Africa Italiana, foglio n. 164.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in colonia.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Cigno Leopoldo di Paolo e di Ventra Antonina, nato il 18 giugno 1897 a Sommartino (Caltanissetta), capo manipolo 171° Legione « Vespri » M.V.S.N. — Comandante di manipolo di un reparto incaricato di proteggere un importante deposito viveri, durante ripetuti attacchi di nuclei ribelli, teneva contegno valoroso, contribuendo validamente a ricacciare l'avversario. — Suani Mescereh, 15-29 dicembre 1937-II.

(2749)

Il Presidente della Delegazione Germanica
 e Presidente della Delegazione Italiana.

München, den 14. Mai 1937.

Herr Vorsitzender!

Ich beehre mich Ihnen mitzuteilen, dass die Deutsche Regierung damit einverstanden ist, dass die im Notenwechsel vom 9. Dezember 1926 vereinbarte Zollbehandlung von Röhren und Spulen aus Pappe für Spinnerei- und Webereizwecke, die im Innern an einem Ende einen kleinen Ring aus Metall oder Holz zur Verstärkung aufweisen, nach Tarifnummer 849 des Italienischen Zolltarifes, auf Röhren und Spulen dieser Art ausgedehnt wird, auch wenn sie aussen an einem der Enden eine Verstärkung aus Metall oder Holz aufweisen.

Diese Vereinbarung bildet einen Bestandteil des obenerwähnten Notenwechsels vom 9. Dezember 1926 und tritt gleichzeitig mit diesem Notenwechsel ausser Kraft.

Die Vereinbarung soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen, sobald als möglich, in Rom ausgetauscht werden. Sie tritt an dem auf den Tag des Austauschs der Ratifikationsurkunden folgenden Tag in Kraft, wird jedoch vom 1. Juni 1937 vorläufig angewendet werden.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

OTTO SARNOW.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
 Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
 CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1937-XV, n. 1334.

Concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio.

VITTORIO EMANUELE III
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA
 IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
 Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli impiegati dello Stato, delle altre pubbliche Amministrazioni anche se aventi ordinamenti autonomi, degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali e loro istituti collaterali, ed in genere di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonchè gli impiegati privati previsti dal R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, potranno richiedere, per contrarre matrimonio, rispettivamente, al capo di ufficio o al proprio datore di lavoro, un congedo straordinario non eccedente la durata di giorni quindici.

Durante il predetto congedo straordinario l'impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1937 - Anno XV
 Atti del Governo, registro 388, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. 1335.

Istituzione di un Centro nazionale di studi Leopardiani, con sede in Recanati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA
 IMPERATORE D'ETIOPIA

Considerata l'opportunità di dare incremento e coordinamento agli studi Leopardiani;

Riconosciuta la urgente ed assoluta necessità di istituire a questo fine un Centro nazionale di studi con sede in Recanati;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Centro nazionale di studi Leopardiani, con sede in Recanati.

Art. 2.

Il Centro ha personalità giuridica ed è retto ed amministrato da un direttore, assistito da un Comitato di cinque membri.

Il direttore e i membri del Comitato sono nominati dal Ministro per l'educazione nazionale.

La carica di direttore e quella di membro del Comitato sono gratuite.

Art. 3.

Per il funzionamento del Centro nazionale degli studi Leopardiani è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, a decorrere dallo esercizio finanziario 1937-38, un contributo annuo di lire 30.000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Art. 4.

Le norme per il funzionamento dell'Ente saranno stabilite con uno statuto che sarà approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardastigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1336.

Istituzione di un Centro di studi di filologia italiana presso la Reale Accademia della Crusca, con sede in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di istituire, presso la Reale Accademia della Crusca, un Centro di studi di filologia italiana;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Firenze, presso la Reale Accademia della Crusca, un Centro di studi di filologia italiana, con lo scopo di promuovere lo studio e la edizione critica degli antichi testi e degli scrittori classici della letteratura italiana dalle origini al secolo XIX.

Art. 2.

Al Centro sarà preposto un direttore, nominato dal Ministro per l'educazione nazionale fra i membri della Reale Accademia della Crusca, su proposta del presidente della Accademia predetta.

Il direttore del Centro durerà in carica un triennio e potrà essere confermato.

L'ufficio di direttore non comporta alcun assegno finanziario.

Art. 3.

Presso il Centro potranno essere comandati, per il conseguimento dei fini a cui essa intende, insegnanti di Istituti medi d'istruzione del Regno, in numero non superiore a tre contemporaneamente.

Il comando avrà la durata di un triennio e potrà essere confermato per un successivo periodo di non oltre due anni.

Agli insegnanti comandati come innanzi sono applicabili, nei riguardi della carriera, le disposizioni dell'art. 28 del regolamento approvato con Regio decreto del 27 novembre 1924, n. 2367.

Art. 4.

Potranno essere addette al Centro altre persone, anche se estranee alla pubblica amministrazione, le quali abbiano mostrato speciali attitudini alle ricerche e agli studi storici.

Alle persone addette al Centro non compete alcun assegno od emolumento.

Art. 5.

La Reale Accademia della Crusca proporrà le persone da chiamare presso il Centro e con apposito regolamento, che dovrà essere approvato dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, stabilirà le norme per disciplinare l'ordinamento e l'attività del Centro medesimo.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardastigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1337.

Autorizzazione alla Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Regina Elena » di Milano ad accettare una donazione.

N. 1337. R. decreto 25 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Regina Elena » di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 4000 (quattromila) nominali, fatta dalla signora Sacchi Maddalena vedova Osnaghi, per l'istituzione di una fondazione da intitolarsi « Fondazione Prof.ssa Cosetta Sacchi Milanese », e viene approvato lo statuto del « Premio Professoressa Cosetta Sacchi Milanese » relativo alla fondazione medesima.

Visto, *il Guardastigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1338.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Vittorio Veneto » di Palermo.

N. 1338. R. decreto 25 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Vittorio Veneto » di Palermo, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardastigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1937 - Anno XV